# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MANCIKALALU ONLUS

## ART. 1

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata: Mancikalalu onlus con sede in via Cucchetti 18 nel Comune di Noventa Padovana a Padova

2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" ai sensi del D. Lgs.4.12.1997 n.460.

## ART. 2

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3. Le finalità che si propone sono in particolare:

a) Attività di beneficenza destinate a progetti di cooperazione internazionale, promuovendo progetti umanitari ed educativi orientati prevalentemente all'infanzia e alle persone emarginate e in situazione di grave povertà;

b) Attività di raccolta fondi attraverso l'organizzazione di eventi e la partecipazione a manifestazioni ed iniziative con finalità di beneficenza, senza scopo di lucro;

c) Attività di promozione dell'interculturalità, della solidarietà e della pace sul territorio, attraverso laboratori sulla mondialità nelle scuole e attività rivolte prevalentemente ai minori sull'integrazione.

4. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate

all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

# ART. 3

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea (o il Consiglio Direttivo)\*. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. La quota associativa verrà stabilita annualmente dal Consiglio stesso.

3. Ci sono 3 categorie di soci: volontari, ordinari e sostenitori. I soci volontari collaborano attivamente nelle iniziative e nelle attività di Mancikalalu Onlus e versano la quota associativa. Trascorsi 3 anni (consecutivi) dall'ammissione a

socio volontario, si diventa socio ordinario.

I soci ordinari condividono le finalità, gli ideali e lo statuto di Mancikalalu Onlus e hanno il diritto di poter partecipare all'Assemblea dei Soci, durante la quale viene presentato il bilancio per l'approvazione e, alla loro scadenza, vengono rinnovate le cariche del Consiglio Direttivo che programma e coordina tutte le attività. Possono

Good Talardo

de la Colo Parta

diventare soci ordinari le persone fisiche maggiorenni, gli Enti, le Associazioni, le Fondazioni e i Gruppi che condividono gli scopi dell'Associazione e ne accettano lo statuto, la cui domanda di ammissione venga accolta dal Consiglio Direttivo. E' possibile l'ammissione anticipata a socio ordinario, nel caso in cui, la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritenesse necessario.

I soci sostenitori sono coloro che versano contributi volontari a sostegno delle attività dell'Associazione.

I fondatori - i cui nominativi sono elencati nell'atto costitutivo - devono versare la quota associativa prevista per poter partecipare all' Assemblea dei Soci. Tale diritto decade dal momento in cui non viene più versata la quota associativa.

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

#### ART. 4

- Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione 1. e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività. 2.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente 4. modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### ART. 5

- Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione 1. all'Assemblea (o al Consiglio direttivo)\*.
- 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le 3. giustificazioni dell'interessato.

# ART. 6

- Gli organi dell'associazione sono: 1.
  - Assemblea dei soci;
  - Consiglio direttivo:
  - Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### ART. 7

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
- 2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
- 3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- 4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### ART. 8

# L'assemblea deve:

ione prov

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;
  - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

# ART. 9

- 1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
- 2. Le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, le delibere, saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Sono ammesse più deleghe per ciascun aderente.
- 3. Per modificare lo statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tola Tabrotti hamb Tuhh
Tella Villcelli Lolione .

### ART. 10

- 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell'assemblea appositamente nominato)\* e sottoscritto dal presidente.
- 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 11**

- 1. Il consiglio direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

#### **ART. 12**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

# **ART. 13**

- Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) contributi e quote associative;
  - b) donazioni e lasciti;
  - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
- 2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Eure Verenze

Adra Je

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **ART. 14**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

# **ART. 15**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 16**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.





		CNO COMM
Verbale d'assaulaba redatto il	21 Cobbraio del 2015	
alle de 8:30 presso Via Veronese 36 2 delugzono		
Deutro, Oggi si è Tenuta l'assem		
convocato Stoll Associazione Manci	Kaldy orly per	
discutere e doliberare sue sepronte	rdin del promo:	
0		
1) Modifica dello Statuto		
	Or # #.	
A nome alla Patita assure la Pend	eura (de louvell)	
la publi dopo sur constatato.		
- che à possent il Coundre Dirette des - che il numero dei soci à sufficien	ila on relidoro	
volida l'assomblea		
ette be stirtitas etuenabilar adduneras l'ancindik		
au by lob oritor 1908 atmotor dury luz ore red 1906 c		
V		
Dos esoutiente discussione i soci approvano il maso statutocar diverse mudifiche		
Stochlocar diverse modifiche	V .	
Ma - 11:00 A continue of the	1-00 1/6-7	
Alle one 11:00 la seduta viene sciolta dal Pendeule		
aborge be ofter oftabe) rove agab	it solvent versons.	ne Entrale
Ir Searclain Il Presidente		O C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
170110	8	one o
Micsoul While Galatacall		
ezione		obed 16 all
* DIREZION	TERRITORIALE DI PADOVA * '	
Rog.	5 MAR. 2015 S.3	
Il Funzionario addetto (*) Reg. n°	142	
Guido COSTOLO	20000	
9-1066506	,	
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Gef)	fredo Piscopo)	

